

Numero  
**4673**

fr

0

Bellinzona  
**1 ottobre 2025**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Consiglio nazionale  
Commissione degli affari giuridici  
3003 Berna

[zz@bj.admin.ch](mailto:zz@bj.admin.ch) (Word e pdf)

### **Procedura di consultazione concernente il progetto preliminare di modifica del Codice civile (Favorire la custodia alternata) per l'attuazione della iniziativa parlamentare Kamerzin n. 21.449 "Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta"**

Stimato Presidente,  
gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura di consultazione inerente al progetto preliminare di modifica degli articoli 298 capoverso 2<sup>ter</sup> e 298b capoverso 3<sup>ter</sup> del Codice civile e ringraziamo per la facoltà concessa di poterci esprimere in proposito.

Il Consiglio di Stato prende atto che il progetto preliminare pone in consultazione due varianti per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare menzionata in epigrafe, nell'ottica di favorire una partecipazione il più possibile paritaria alla cura del figlio se i genitori che esercitano l'autorità parentale congiuntamente non riescono ad accordarsi su un modello di accudimento.

In relazione alle varianti proposte, prendiamo posizione come segue.

- **Variante 1 (Custodia alternata)**

Si prende atto che la prima variante codifica la giurisprudenza del Tribunale federale già in essere, mantenendo la situazione attuale nel caso in cui i genitori sono d'accordo, proponendo tuttavia una leggera modifica degli articoli 298 cpv. 2<sup>ter</sup> e 298b cpv. 3<sup>ter</sup> CC laddove i genitori non giungano ad un accordo, segnatamente che il semplice rifiuto di un genitore non impedisce all'autorità competente di valutare e disporre la custodia alternata.

Lo scrivente Consiglio ritiene opportuno che venga mantenuta e riconosciuta la facoltà dell'autorità competente di valutare, caso per caso, l'opportunità di disporre la custodia alternata tra i genitori, privilegiandola soltanto nella misura in cui la stessa risultasse

essere maggiormente conforme all'interesse superiore del figlio. A tal fine, si reputa imprescindibile che il giudice e l'autorità di protezione conservino un adeguato margine di discrezionalità volto a calibrare le modalità di custodia in funzione delle specifiche esigenze del bene primario del figlio – criterio cardine che deve orientare le decisioni dell'autorità nei singoli casi – rispettivamente della concreta situazione familiare.

La configurazione della custodia alternata in termini rigidamente paritari, sia sotto il piano temporale che organizzativo, risulta eccessivamente restrittiva nonché potenzialmente disfunzionale e inadeguata rispetto alle reali necessità del minore. La preservazione di un'impostazione flessibile, consente una modulazione equilibrata e personalizzata della ripartizione del tempo di permanenza presso ciascun genitore (ad esempio nella misura del 30/70 o 40/60) e permette di garantire il rispetto della realtà quotidiana del minore e delle possibilità effettive di ciascun genitore.

- **Variante 2 (Cura del figlio paritaria)**

La seconda variante di modifica degli articoli 298 cpv. 2<sup>ter</sup> e 298b cpv. 3<sup>ter</sup> sancisce l'obbligo dell'autorità competente di valutare sistematicamente l'opportunità di disporre la cura paritaria del figlio (custodia alternata 50-50), indipendentemente dalla presentazione di un'istanza in tal senso da parte di uno dei genitori. Di conseguenza, il giudice e l'autorità di protezione potrebbero discostarsi da tale principio solo se ciò risultasse più conforme al bene del figlio.

Sebbene, in linea teorica, la custodia alternata paritaria sembra apparire come la soluzione ideale per garantire al minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, l'esperienza maturata dalle preture e dalle autorità di protezione, ha evidenziato come tale modalità di affidamento presupponga delle specifiche condizioni. In effetti, la custodia alternata richiede un elevato livello di cooperazione e comunicazione tra i genitori, nonché la sussistenza di determinati presupposti di natura materiale e strutturale, quali un reddito adeguato, la prossimità delle abitazioni dei genitori e l'esistenza di soluzioni complementari di accudimento del figlio complementari alla famiglia (per es. nidi dell'infanzia, famiglie diurne, centri extrascolastici) o reti di sostegno parentale. Inoltre, non devono essere trascurati il potenziale impatto negativo sul benessere del minore, derivante dalla frequente alternanza del luogo di soggiorno, nonché le implicazioni personali ed economiche che una tale imposizione può comportare per le famiglie interessate.

La custodia alternata richiede una consistente disponibilità temporale da parte di entrambi i genitori, al fine di assicurare una gestione bilanciata e costante della cura del minore. Tale impegno può tradursi in una riduzione dell'orario lavorativo o in una necessaria flessibilità che, se da un lato favorisce la presenza genitoriale, dall'altro può comportare una diminuzione del reddito complessivo familiare, soprattutto nei casi in cui quest'ultimo risulti già esiguo. Ciò può incidere negativamente sulla capacità economica dei genitori di far fronte ai bisogni del minore, determinando l'eventualità di dover ricorrere a forme di sostegno sociale da entrambe le parti. Le difficoltà di natura economica potrebbero altresì generare ulteriori tensioni tra i genitori, compromettendo cooperazione indispensabile per garantire l'efficacia e la stabilità della custodia alternata.


RG n. 4673 del 1 ottobre 2025

Si ritiene opportuno sottolineare che in Ticino, già nella prassi attuale, i giudici e le autorità di protezione sono costantemente impegnati nella promozione di soluzioni che mirano a favorire la presenza e i contatti di ogni genitore nella vita dei figli. Le decisioni relative alla custodia alternata sono tuttavia generalmente condizionate dalle specifiche circostanze concrete, con particolare riferimento all'organizzazione familiare, agli impegni professionali dei genitori e alle esigenze del figlio, che variano in funzione dell'età. La limitata diffusione della custodia alternata non deve quindi essere interpretata come l'espressione di una carente volontà da parte dell'autorità giudiziaria e delle autorità di protezione, bensì come conseguenza delle condizioni di vita concrete delle famiglie interessate.

Stante a quanto precede e in considerazione del principio dell'interesse superiore del minore, il Consiglio di Stato aderisce alle proposte di modifica previste nella variante 1.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Norman Gobbi

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet